



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, cod. civ. e dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con L. 11 settembre 2020, n. 120

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 8; Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 2490, ultimo comma, cod. civ., che prevede che, qualora una società di capitale in liquidazione non depositi per oltre tre anni consecutivi il bilancio d'esercizio, la stessa venga cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO il primo comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 247/2004 e dall'art. 2490 cod. civ. venga disposto con determinazione del Conservatore, in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

RITENUTO, pertanto, che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, rispetto alla raccomandata a.r., in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, infatti, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RICHIAMATO l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria è on line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

RICHIAMATO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e



comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria, del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490 cod. civ., attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale delle comunicazioni di avvio del procedimento, degli elenchi delle imprese interessate e dei provvedimenti dirigenziali di avvio e conclusione del procedimento, ne condivide il contenuto;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 389 del 13/12/2024 di avvio del XVII procedimento di cancellazione d'ufficio di:

- n. 5 imprese individuali per decesso dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 247/2004;

- n. 1 impresa individuale per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

- n. 20 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004;

- n. 123 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

- n. 17 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

- n. 2 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

- n. 1 società di persone per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004;

- n. 2 società di persone per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004, e per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004;

- n. 5 società di capitali in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, cod. civ.;

- n. 4 imprese individuali, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva;

- n. 1 consorzio per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, ai sensi del DPR 247/2004, ed, in particolare, per la mancata richiesta di modifiche al Registro delle Imprese.

PRESO ATTO che l'elenco delle società di capitali in liquidazione e la comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato alla loro cancellazione d'ufficio, sono stati pubblicati all'Albo camerale on line ed in apposita sezione del sito istituzionale denominata: "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali,



società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva”;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito web istituzionale della comunicazione di avvio del procedimento a far data dal 16 dicembre 2024 e fino alla data odierna abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO che nessuno dei legali rappresentanti delle società interessate ha comunicato la volontà di interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio nel termine concesso e, pertanto, è necessario procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, del cod. civ. e dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

DETERMINA

a) di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese n. 5 società di capitali in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, cod. civ., i cui dati anagrafici e fiscali sono indicati nell'elenco **allegato** al presente provvedimento col n. 1;

b) che la notificazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco allegato avvenga mediante pubblicazione nell'Albo Camerale on line e nella sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, di società di capitali in liquidazione e di imprese il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva" del presente provvedimento e dell'elenco delle società interessate (allegato n. 1) per 7 (sette) giorni consecutivi;

c) dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine di quindici giorni entro cui può essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del DL 76/2020;

d) che la predetta cancellazione non sia eseguita nei confronti di quelle società che, medio tempore, abbiano provveduto alla loro regolarizzazione prima dell'iscrizione della cancellazione, di cui sopra.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
dott.ssa Paola Borgia

IL CONSERVATORE DEL R.I.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.